

## 5.9 INFORMATIVA AGLI ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI

Redatto in riferimento alla normativa per la protezione delle persone esposte ai raggi X per motivi sanitari.

- Gli accompagnatori dei pazienti possono sostare accanto al paziente durante l'effettuazione dell'esame a raggi X solo se la loro presenza è indispensabile;
- La normativa vigente impedisce alle persone che svolgono attività lavorativa con impiego di raggi X di esporsi per assistere i pazienti non autosufficienti;
- E' vietato sostare in presenza del paziente durante l'effettuazione dell'esame a raggi X ai minori di 18 anni ed alle donne in stato di gravidanza;
- L'accompagnatore deve attenersi alle disposizioni impartite dal TSRM circa l'uso degli indumenti protettivi;
- Durante la sosta presso il paziente l'accompagnatore deve attenersi alle disposizioni del TSRM sulla posizione esatta da assumere per finalizzare la sua presenza alla massima efficacia possibile ed alla minor dose assorbita;
- Si informa l'accompagnatore che:
  - a) Il fascio di raggi X è rivolto verso la zona anatomica da analizzare ed è focalizzato in quella direzione;
  - b) La radiazione diffusa dal paziente e dal lettino è molto meno intensa di quella presente sotto il fascio;
- La dose (radiazione assorbita) si riduce di molto aumentando la distanza. Pertanto, posizionandosi fuori dal fascio di raggi X, con il braccio disteso (in caso si debba agire a contatto del paziente, ad es. per sostenerlo) e con il busto più lontano possibile, si può ricevere una dose al corpo intero valutabile in 20 μSv (20 μSv a 50 cm dal paziente, in grafia, senza protezioni), ossia circa 1/150 del valore consentito per gli accompagnatori (3000 μSv per prestazione) ovvero circa 1/100 del valore normalmente assorbito in un anno da ciascun membro della popolazione.

## La Direzione Sanitaria